

REGIONE PUGLIA

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n° 24 II Legislatura

V C.

DISEGNO DI LEGGE N.39 DEL 27 NOVEMBRE 1975

" INTERVENTI FINANZIARI PER LA GESTIONE PRECARIA E DI
EMERGENZA DI AUTOSERVIZI DI LINEA "

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 27/11/75

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO TRASPORTI

INTERVENTI FINANZIARI PER LA GESTIONE PRECARIA E DI EMERGENZA
DI AUTOSERVIZI DI LINEA.

- RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE

- DISEGNO DI LEGGE

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO TRASPORTI

INTERVENTI FINANZIARI PER LA GESTIONE PRECARIA E DI EMERGENZA DI AUTOSER- VIZI DI LINEA.

- RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE -

La difficile situazione economica delle imprese private di trasporto che operano nel settore delle autolinee extraurbane e lo stato di fatiscenza del materiale rotabile che spesso si accompagnava, sin dal primo momento di trasferimento delle funzioni alle Regioni, hanno richiesto interventi del potere pubblico finalizzati ad assicurare la continuità dei servizi in attesa di creare nuove strutture cui trasferire la gestione dei pubblici servizi.

Tali interventi si sono concretizzati nella corresponsione di contributi intesi a sanare, sia pure in parte, la passività di bilancio.

Molto spesso però la Regione ha dovuto operare interventi più diretti nella gestione dei pubblici servizi e ciò si è verificato tutte le volte che i soggetti privati abbandonavano le rispettive concessioni o ne venivano estromessi per accertate deficienze di ordine tecnico, morale o finanziario.

La Regione cioè, al fine di assicurare la continuità dei servizi abbandonati o comunque revocati e di assicurare al tempo stesso l'occupazione del personale addetto ai servizi medesimi, ed in attesa di costituire degli organismi pubblici per la gestione dei servizi stessi, ha affidato la gestione dei relativi esercizi ad Aziende della zona, assumendo si al tempo stesso le passività conseguenti.

Contemporaneamente però la Regione con Legge Regionale 26 febbraio 1974, n° 16 dava vita all'Ente Regionale Pugliese Trasporti al qua-

./.

REGIONE PUGLIA

- 2 -

le attribuiva compiti promozionali per l'organizzazione e lo sviluppo dei servizi di trasporto in Puglia, nonché compiti di coordinamento e di assistenza degli organismi pubblici di gestione di cui esso stesso promuove la costituzione con la partecipazione degli Enti locali interessati ed assumendo anche partecipazioni; il tutto con l'obiettivo di pervenire ad una graduale pubblicizzazione dei servizi.

In questa difficile situazione che trova ora la Regione impegnata ad assicurare, attraverso le gestioni precarie circa il 50% dei servizi concessi ai privati, l'azione dell'Ente non poteva non orientarsi, subito, come è stato fatto, d'intesa anche con l'Assessorato Regionale ai Trasporti, alla creazione di Aziende pubbliche da attuare con il concorso dei Comuni e delle Amministrazioni Provinciali.

A dette Aziende sarebbero state trasferite le gestioni dei servizi abbandonati o revocati attraverso appositi provvedimenti di concessione.

Non sono tuttavia mancate difficoltà di ordine politico e organizzativo.

In concreto, al momento si è costituita soltanto una Società a capitale interamente pubblico nella provincia di Brindisi, la Società Trasporti Pubblici Brindisi alla quale partecipano, in parti uguali, l'E.R.P. T., la Provincia ed il Comune di Brindisi.

Sono comunque acquisite le volontà politiche delle Amministrazioni Provinciali al fine di promuovere analoghe iniziative nelle restanti Province.

In sede di approvazione dello stato di previsione della spesa del bilancio relativo all'anno 1975, nel capitolo 192, sotto il titolo "Erogazione di contributi straordinari alle Imprese Pubbliche e compenso-

REGIONE PUGLIA

- 3 -

riali concessionarie di autolinee extraurbane per viaggiatori ed interventi finanziari per la gestione precaria e di emergenza di autoservizi di linea", è stato stanziato l'importo di L. 4 miliardi da destinare globalmente alle Aziende che sarebbero risultate comunque impegnate nella gestione dei servizi in questione.

Tale intervento, quindi, secondo le previsioni, era diretto sia alle Aziende impegnate nelle gestioni affidate in via precaria e di emergenza, sia alle aziende pubbliche, o a capitale pubblico, appositamente costituite per la gestione di pubblici servizi di linea.

E' evidente la complementarità dei due interventi atteso che gli interventi per le gestioni precarie erano destinati a cessare nel momento in cui, costituite le Aziende Pubbliche appositamente previste dalla legge istitutiva dell'E.R.P.T., i servizi sarebbero stati trasferiti a queste ultime in forma definitiva.

Di fatto si è avuto un notevole ritardo nella costituzione delle Aziende Comprensoriali.

Inoltre l'Azienda di Brindisi, pur essendosi costituita verso la fine dell'anno 1974, ha iniziato la sua attività il 1° aprile 1975 praticamente assumendo le gestioni precarie di servizi extraurbani precedentemente affidate all'Azienda Municipalizzata A.M.A.B. di Brindisi alla quale si è definitivamente sostituita.

Pertanto anche la Società Trasporti Pubblici Brindisi, in effetti, risulta al momento affidataria di servizi precari e di emergenza al pari delle aziende che operano nelle restanti Province.

Infine la situazione è tale che appare fuor di luogo ipotizzare, entro lo scorcio di anno che ancora rimane, il sorgere di nuovi organismi pubblici capaci di dare concreto inizio all'attività gestionale attraverso regolari provvedimenti di concessione.

Ne consegue che la somma di 4 miliardi stanziata nel capitolo

REGIONE PUGLIA

- 4 -

192 dello stato di previsione della spesa del bilancio relativo al corrente anno deve trovare globale destinazione al solo fine di assicurare i servizi gestiti attraverso affidamenti precari e che potranno essere autorizzati con le stesse modalità.

Lo stanziamento di bilancio determinato all'inizio dell'esercizio finanziario tiene conto della situazione dell'epoca e di una ragionevole previsione di nuovi interventi regionali. Allo stato attuale si deve però constatare che l'entità dei nuovi affidamenti è risultata superiore alle previsioni e che inoltre le esigenze di traffico degli affidamenti precedenti hanno richiesto più massicci interventi soprattutto per quanto riguarda il trasporto dei pendolari e per il noleggio di autobus attraverso operazioni di leasing.

A quanto sopra va aggiunto, non ultimo, un notevole onere derivante dalle scoperture bancarie per le anticipazioni finanziarie alle quali le aziende o gli enti affidatari hanno dovuto ricorrere in mancanza dello strumento legislativo regionale autorizzante le somministrazioni finanziarie di esercizio.

Tutto ciò ha comportato un sostanziale incremento del fabbisogno finanziario per le gestioni precarie di autoservizi, al momento valutabile a non meno di lire sei mila milioni.

Si impone quindi la necessità di provvedere ad una integrazione dello stanziamento, in una misura non inferiore a lire 1.500 milioni per far fronte almeno ai costi di puro esercizio.

Con il disegno di legge che si sottopone all'esame degli organi competenti, si propone il relativo finanziamento attingendo alle disponibilità dei fondi ex legge n.18/1975 di cui al cap.194 della spesa del bilancio 1975, atteso che sussistono obiettive difficoltà a utilizzare interamente i fondi per le finalità di cui alla legge n.18 e che la stessa può essere rifinanziata con altro atto legislativo nell'esercizio 1975.

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AI TRASPORTI

DISEGNO DI LEGGE

" INTERVENTI FINANZIARI PER LA GESTIONE PRECARIA E DI E
MERGENZA DI AUTOSERVIZI DI LINEA".


ART. 1

Per soddisfare le necessità di trasporto del le popolazioni interessate ai servizi di autolinea affidati in regime precario e di emergenza, la Giunta Regionale è autorizzata ad erogare la somma di £.5.500.000.000.

La Regione Puglia assumerà, nei limiti dello stanziamento di cui al primo comma del presente articolo, e degli altri stanziamenti che potranno eventualmente essere disposti con legge di bilancio, gli oneri relativi al la copertura finanziaria dell'eventuale disavanzo di gestione degli esercizi afferenti a le autolinee suddette.

ART. 2

Le imprese titolari dell'affidamento precario dei servizi di autolinea, potranno usufruire dell'intervento finanziario regionale a seguito degli accertamenti tecnico-contabili da espletarsi a cura di funzionari ispettivi nominati dall'Assessore ai Trasporti, i quali determineranno le risultanze dell'effettiva gestione che dovrà essere tenuta se-



./.

paratamente da quella relativa ad altri servizi delle stesse imprese.

Gli interventi finanziari saranno subordinati all'accertamento del rispetto dei contratti di lavoro nazionali, provinciali, aziendali e delle leggi sociali.


Su richiesta dell'Azienda affidataria - corredata di apposita situazione finanziaria alla data di presentazione - la Giunta Regionale, con deliberazione adottata su proposta dell'Assessore ai Trasporti, può disporre l'erogazione di acconti a copertura del disavanzo maturato nella gestione degli autoservizi affidati.

ART. 3

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede come segue: per £.4.000.000.000 con lo stanziamento di pari somma di cui al Cap.192 dello stato di previsione della spesa del Bilancio per l'esercizio 1975 avente per oggetto "Erogazione di contributi straordinari alle imprese pubbliche e comprensoriali concessionarie di autolinee extraurbane per viaggiatori ed interventi finanziari per la gestione precaria e di emergenza di autoservizi di linee" e per £.1.500.000.000 mediante riduzione di pari somma dello stanziamento di cui al Cap.194 dello stato di previsione della spesa del Bilancio per l'esercizio 1975 avente ad oggetto "Fondo regionale per il trasporto gratuito o agevolato di lavoratori e studenti pendolari (L.R.5/2/1975 n.18) ed aumento di pari somma dello stanziamento di cui al predetto Cap.192.

ART. 4


La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto

A large, stylized handwritten signature in black ink, located on the right side of the page. The signature appears to be 'D. De Luca' or similar, written in a cursive, flowing style.

degli articoli 127 della Costituzione della Repubblica Italiana e 60 dello Statuto della Regione Puglia.

ART. 5

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Puglia.



CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasm. alla Commissione Costituzionale permanente il 15.12.85